

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (82)120

Vol. 1982/0042

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COM(82) 120 def.

Bruxelles, 10 marzo 1982

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Segretariato generale

DOCUMENTO INTERNO

NEGOZIATI PER L'ADESIONE
DELLA SPAGNA ALLA COMUNITA'

DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA

PRESTAZIONE DEI SERVIZI

- ASSICURAZIONI

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

COM(82) 120 def.

INTRODUZIONE

Nel quadro dei negoziati relativi al capitolo del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, il 26 febbraio 1982 la delegazione spagnola ha inviato alla Comunità una nuova dichiarazione sul settore delle assicurazioni, riguardante in particolare la coassicurazione internazionale e l'assicurazione di responsabilità civile per le automobili.

In seguito a questa dichiarazione, la Commissione completa e modifica la sua nota al Consiglio del 12 febbraio 1982 (COM(82) 54 def.).

RELAZIONE

Nel quadro dei negoziati con la Spagna per l'adesione, la Commissione ha accettato di presentare proposte relative ai settori che saranno oggetto del mini-pacchetto da negoziare durante la conferenza a livello ministeriale fissata per il 22 marzo 1982.

Il 26 febbraio 1982 la Spagna ha presentato una dichiarazione relativa al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi nel settore delle assicurazioni, che richiede un'immediata risposta da parte della Commissione.

Questa risposta è contenuta nel presente progetto di nota, presentato alla Commissione affinché lo approvi e ne decida la trasmissione al Consiglio.

A. COASSICURAZIONE INTERNAZIONALE

La delegazione spagnola ha fornito una serie di precisazioni di ordine statistico, da cui emerge la debolezza del mercato spagnolo delle assicurazioni rispetto agli altri Stati membri, a causa della grande dispersione delle ditte e dell'importo globale relativamente basso dei premi riscossi.

La delegazione spagnola si basa su questa situazione per concludere che l'applicazione immediata della direttiva sulla coassicurazione avrebbe ripercussioni catastrofiche sul mercato spagnolo. Detta direttiva permette infatti la copertura di rischi di ampia portata situati in uno Stato membro da parte di assicuratori non stabiliti nello Stato stesso. Attualmente i rischi situati in Spagna devono essere interamente coperti da assicuratori aventi la propria sede in questo Stato. Poiché sono quasi inesistenti le imprese spagnole in grado di partecipare a contratti di questo tipo, il mercato dei grandi rischi potrebbe passare bruscamente e interamente alle imprese comunitarie.

La delegazione spagnola, pur rinunciando alla sua precedente richiesta di deroga provvisoria pura e semplice per la direttiva 78/473/CEE, ha proposto un'applicazione graduale della direttiva stessa, con le seguenti misure da attuare per un periodo di nove anni:

- il coassicuratore delegatario dovrebbe essere stabilito sul territorio spagnolo;
- il contratto dovrebbe essere soggetto alla legge spagnola;
- le riserve tecniche per la parte sottoscritta dagli assicuratori con sede in Spagna dovrebbero essere anch'esse soggette alla legge di questo paese;
- l'apertura del mercato spagnolo agli assicuratori comunitari dovrebbe aver luogo progressivamente nel corso di questo periodo di nove anni.

.../...

Al termine di questo periodo, secondo quanto conferma la delegazione spagnola, la direttiva diventerebbe pienamente applicabile, e nessuna parte del contratto sarebbe più riservata agli assicuratori stabiliti in Spagna, anche per quanto riguarda il coassicuratore delegatario, che potrebbe avere la propria sede in qualsiasi altro Stato membro della Comunità (pagg. 18-19 della dichiarazione spagnola).

La Commissione ha tenuto conto dei nuovi dati forniti dalla delegazione spagnola e riconosce che l'immediata applicazione di questa direttiva a decorrere dall'adesione potrebbe provocare un certo squilibrio sul mercato spagnolo per i forti rischi da essa coperti. Si può infatti temere che le imprese spagnole, ancora troppo deboli e in piena fase di raggruppamento, non possano partecipare alle nuove possibilità offerte dalla coassicurazione comunitaria, tanto più che la direttiva non impone effettivamente alcuna condizione per quanto riguarda la sede del coassicuratore delegatario, dal momento che quest'ultimo è autorizzato ai sensi della prima direttiva di coordinamento del 24 luglio 1973 (73/239/CEE); questa stessa direttiva non riserva agli assicuratori stabiliti nello Stato membro in cui è situato il rischio alcuna parte dei contratti conclusi in regime di coassicurazione.

Proposta della Commissione

La Commissione potrebbe pertanto accettare una soluzione transitoria limitata a sette anni, durante i quali potrebbe essere mantenuto l'obbligo per il coassicuratore delegatario di avere una sede in Spagna, e potrebbe essere riservata agli assicuratori stabiliti in Spagna una parte del contratto fino a concorrenza delle seguenti percentuali decrescenti:

.../...

80% per i primi due anni dopo l'adesione;

70% alla scadenza del terzo anno,

60% accanto alla scadenza del quarto anno,

30% accanto alla scadenza del quinto anno,

20% alla scadenza del sesto anno.

La direttiva sarebbe applicata integralmente alla scadenza del settimo anno.

B. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

Nella sua nuova dichiarazione, la delegazione spagnola ha precisato che la durata della deroga temporanea per la direttiva 72/166/CEE dovrebbe essere di nove anni.

A sostegno di questa richiesta, la delegazione spagnola ha fornito una serie di argomenti basati su statistiche volte a provare che i premi attualmente riscossi in materia di assicurazione e di responsabilità civile auto per le differenti categorie di autoveicoli sono nettamente inferiori alle tariffe vigenti negli altri Stati membri, a causa delle differenze inerenti agli obblighi imposti agli assicuratori. Questi argomenti non sono tali da modificare la presa di posizione della Commissione formulata nella sua comunicazione al Consiglio del 12 febbraio, poiché la soluzione proposta in questa comunicazione sembra essere tale da facilitare l'applicazione pratica della direttiva senza rimetterne in causa le conseguenze sul piano comunitario, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione del controllo delle carte verdi alle frontiere.
